

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1532 del 18 dicembre 2023

Revoca parziale del contributo concesso all'impresa individuale CARTA GIOVANNI - a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. CR-9656-2015 del 05/03/2015 ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.- riammesso con Decreto n. 211 del 12 Febbraio 2021 e contestuale liquidazione del contributo relativo alla domanda di SALDO Prot. n. CR-14937-2021 del 26/11/2021.

Compensazione dei crediti in essere e richiesta di restituzione dell'importo residuo indebitamente percepito.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

VISTA altresì l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l’articolo 2, comma 2 e 13, dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull’erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l’articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l’articolo 3bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74/2012, anche i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le “Linee guida” per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l’Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle “modalità di pagamento dei contributi”;

VISTE inoltre:

- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il “Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII”, in attuazione dell’Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i “Nuclei

- di valutazione a supporto del SII” così come disposto dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l’Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
 - la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
 - l’ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
 - il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l’Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
 - l’ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l’Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
 - la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell’ottenimento del Nulla osta ministeriale;
 - l’ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 -31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
 - l’Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l’Ordinanza n.71/2014;
 - il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
 - l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4,

come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

- l’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

VISTA l’Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **05/03/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9656-2015** presentata dall’impresa individuale **CARTA GIOVANNI**, con sede legale nel Comune di Vicenza, in _____, Codice Fiscale _____ e Partita Iva 03786470249;
- che, con **Decreto n. 2018 del 20 Ottobre 2015**, è stato concesso alla medesima impresa individuale un contributo complessivo pari a **€ 612.689,68** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 1848 del 1 Luglio 2016**, è stato erogato un contributo complessivo pari a **€ 111.989,92** riferito alla domanda di pagamento del **I SAL Prot. CR-15657-2016 del 18/03/2016**;
- che, con **Decreto n. 2632 del 2 Novembre 2016**, è stato erogato un contributo complessivo pari a **€ 163.424,91** riferito alla domanda di pagamento del **II SAL Prot. CR-38551-2016 del 14/07/2016**;
- che, con **Decreto n. 999 dell’11 Aprile 2017** è stato erogato un contributo complessivo pari a **€ 168.818,01** riferito alla domanda di pagamento del **III SAL Prot. n. CR-2127-2017 del 18/01/2017**;
- che, in data **04/06/2018**, è stata presentata richiesta di variante progettuale, **Prot. n. CR-21924-2018**;
- che, con **Decreto n. 1686 del 3 Luglio 2018**, è stata disposta la revoca totale del contributo, per le motivazioni ivi riportate e disposta altresì la restituzione dell’importo complessivamente già erogato pari a **€ 444.232,84**, (€ 111.989,92 con Decreto n. 1848/2016 riferito al I SAL, € 163.424,91 con Decreto n. 2632/2016 riferito al II SAL, € 168.818,01 con Decreto n. 999/2017 riferito al III SAL)

- maggiorato degli interessi legali, così come previsto dall'art. 22 comma 5 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii;
- che, avverso il suddetto Decreto di revoca, il beneficiario ha presentato **ricorso al TAR Emilia-Romagna, n. R.G. 598/2018, respinto con Sentenza n° 105/2019 del 31/01/2019;**
 - che, in data **02/05/2019** con **Prot. PG-2019-11824**, è stato notificato attraverso il sistema informatico Sfinge comunicazione di **ricorso in appello al Consiglio di Stato** avverso la sentenza sopra menzionata, presentato dal beneficiario in oggetto;
 - che, con **Sentenza n. 2136/2020**, **il Consiglio di Stato ha accolto l'appello** e, per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, ha accolto il ricorso di primo grado ed ha annullato l'atto di revoca impugnato (Decreto n. 1686/2018), ferma l'eventuale riedizione del potere di revoca;
 - che, conseguentemente, in data **08/09/2020**, con **Prot. n. CR-17054-2020**, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al beneficiario, alla luce dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato su riportato, **la riammissione d'ufficio in istruttoria della domanda di accesso ai contributi;**
 - che, a seguito di quanto sopra, INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha predisposto un **esito di supplemento istruttorio**, validato in data **26/11/2020**, **Prot. n. CR-22007-2020;**
 - che, **il Nucleo di valutazione**, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio inerente la **variante Prot. n. CR-21924-2018**, presentata per il ripristino delle condizioni originarie, ha accolto, per gli interventi richiesti, **la proposta di ammissione a contributo per un importo pari a € 606.908,13**, inferiore a quello originariamente concesso con Decreto n. 2018/2015 per risparmi ed economie nelle lavorazioni variate;
 - che, con **Decreto n. 211 del 12 Febbraio 2021**, l'istanza in oggetto è stata riammessa ed è stato concesso all'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** un contributo complessivo pari a **€ 606.908,13** per gli interventi sull'immobile di cui alla domanda di concessione, individuando la copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza n. 15/2013;

PREMESSO ALTRESI':

- che, in data **23/06/2021**, l'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-8662-2021**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- che, in data **14/10/2021**, è stato eseguito il **sopralluogo previsto dall'Ordinanza** per la verifica dell'effettiva realizzazione del progetto approvato, ma non è stato possibile procedere al controllo della documentazione amministrativo-contabile, in quanto non disponibile, e pertanto non è stata conclusa l'attività di verifica, come riportato nel verbale conservato agli atti;
- che, in data **08/11/2021**, il beneficiario ha **rinunciato alla domanda di SALDO** e conseguentemente l'istruttoria della stessa si è interrotta;
- che, in data **26/11/2021**, l'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** ha validato sul sistema Sfinge una nuova domanda, avente **Prot. n. CR-14937-2021**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO**, pari a **€ 85.138,20**, per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della suddetta domanda di pagamento del **SALDO**, **Prot. n. CR-14937-2021**, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria ai sensi dell'Ord. n. 57 del 12 Ottobre 2012 e ss.mm.ii., durante la quale è emerso che alcune fatture già rendicontate sulla piattaforma Sfinge nei precedenti **SAL (I e III)** e parzialmente corrisposte con i Decreti di liquidazione nn. 1848/2016 (**I SAL**) e 999/2017 (**III SAL**), per un importo complessivo pari a **€ 112.275,56**, erano state ri-emesse con lo stesso numero e data, ma con l'indicazione di importi diversi;
- che, al fine di espletare l'attività di controllo, in data **13/07/2022**, e successivo incontro integrativo del **16/12/2022**, è stato effettuato il **sopralluogo** di cui al verbale agli atti, nel corso del quale sono state confermate le irregolarità sulle fatture emesse dai prestatori di lavoro STUDIO TECNICO 3D PROJECT - ING. ILARIA BARTOLINI - EDILQUATTRO DI MARTORANO PAOLO E C. S.N.C., precedentemente richieste a contributo e parzialmente liquidate con le erogazioni dei **SAL I e III**, per un importo complessivo pari a **€ 112.275,56**, con i Decreti nn. 1848/2016 e 999/2017;

RAVVISATO dunque che:

- è stato riscontrato che alcune fatture trasmesse, relativamente alle domande di pagamento del **I SAL** e **III SAL**, sono state successivamente rinviate con la domanda di pagamento del **SALDO** del contributo avente **Prot. n. CR-14937-2021**, e che tali fatture, rendicontate con la presentazione del **I SAL** e del **III SAL**, e riallegate a **SALDO**, contengono il medesimo numero e data di emissione, a differenza degli importi che invece risultano essere difformi;
- è stata così appurata la mancata corrispondenza tra gli importi delle fatture rendicontate con il **I SAL** e **III SAL** e liquidate con i Decreti nn. 1848/216 e 999/2017, come sopra descritto, e quelli delle fatture inviate con la domanda di pagamento del **SALDO** ed esibite in originale;

PRECISATO che le fatture rendicontate con la domanda di pagamento del **I SAL** e del **III SAL** sono:

- STUDIO TECNICO 3D PROJECT (Ft. n. 2 del 11/01/2017)
- STUDIO TECNICO 3D PROJECT (Ft. n. 3 del 11/01/2017)
- ING. ILARIA BARTOLINI (Ft. n. 1 del 17/01/2017)
- EDILQUATTRO DI MARTORANO PAOLO E C. S.N.C. (Ft. n. 5 del 17/03/2016)

il cui importo complessivo ammonta ad **€ 142.260,88** di cui l'importo di **€ 29.985,32**, non risultava ammesso (nello specifico € 26.922,26 "sospesi" ed € 3.063,06 "non erogabili") già a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa degli Stati di Avanzamento Lavori I e III presentati;

PRECISATO inoltre che, nel complesso, il totale delle fatture visionate in sopralluogo – trasmesse con la domanda di pagamento del Saldo del contributo, risulta inferiore al totale delle fatture rendicontate con i **SAL I e III**, liquidate con i predetti Decreti di corresponsione del pagamento;

RILEVATO:

- che nel corso dell'istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'Ord. n. 57 del 12 Ottobre 2012 e ss.mm.ii è emerso il mancato rispetto di quanto disposto dall'**art. 19 comma 4 (Obblighi del beneficiario)** che tra le altre cose, cita "[...]

mantenere a disposizione della struttura commissariale [...] i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni", dall'art. 22 comma 3, punto 1 che prevede fra le motivazioni di revoca totale o parziale del contributo il "mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19" e dall' art. 22 comma 3, punto 3, ovvero la "irregolarità della documentazione prodotta";

TENUTO CONTO che *l'irregolarità della documentazione prodotta è stata ravvisata anche in considerazione della previsione di cui all'Art.2 del Decreto n.2574 del 23 dicembre 2014 (Decreto controlli) commi 9 e 24 b.: "[...] le fatture che il beneficiario presenta per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale [...]" e che "[...]il controllo in loco include [...] la corrispondenza con le copie inviate al momento della rendicontazione";*

CONSIDERATO che:

- conseguentemente, in data **13/02/2023** è stata inviata all'impresa individuale **CARTA GIOVANNI**, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 241/90, la **comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale** avente **Prot. n. CR-974-2023**, ricorrendo i presupposti di cui all'**art 22 comma 3, punti 1 e 3**, come sopra specificato;
- in data **21/02/2023**, con **Prot. n. CR-1180-2023**, il beneficiario ha richiesto un incontro con i tecnici istruttori di INVITALIA e l'interruzione del termine di 10 giorni *ex lege* per la presentazione di osservazioni scritte, allegando documenti relativi al conteggio degli interessi;
- con **pec del 24/02/2023**, il RUP ha comunicato di **non poter accogliere la richiesta** per le motivazioni ivi riportate;
- a seguito di ulteriore richiesta di incontro del beneficiario, espressa mediante trasmissione della pec del **24/02/2023**, motivata in maniera più puntuale rispetto alla precedente, alla quale sono stati altresì allegati alcuni documenti, si è deciso di concordare un incontro che difatti si è tenuto in data **08/03/2023** in videoconferenza, tra l'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** e i tecnici di INVITALIA, nel corso del quale sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti;

RILEVATO che i documenti trasmessi dal beneficiario non hanno sanato le irregolarità rilevate, e che, successivamente all'incontro tenutosi in videoconferenza, non sono state presentate dal beneficiario eventuali controdeduzioni inerenti il preavviso di revoca parziale trasmesso in data **13/02/2023**;

VISTO che l'art. 22 comma 5 dell'Ord. 57/2012 s.m.i. prevede che in caso di revoca del contributo, i beneficiari devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3500-2023 del 07/06/2023**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 80.061,38**, spettanti al beneficiario;

DATO ATTO:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi

- oggetto della richiesta di contributo è **E32F15000920002**;
- che, agli interventi oggetto della richiesta di contributo, sono stati assegnati:
 - il codice concessione SIAN (CAR): **I-18110**;
 - il codice concessione SIAN (COR): **R- 1108284**;
 - il codice concessione SIAN (COVAR): **20231117CCHDN3V**
 - la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
 - sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di dover procedere:

- alla **revoca parziale del contributo**, per l'importo pari ad **€ 142.260,88**, di cui **€ 112.275,56** erogato con i Decreti nn. 1848/2016 e 999/2017, in virtù del **Decreto di concessione n. 2018 del 20 Ottobre 2015**, poi revocato con **Decreto n. 1686 del 3 Luglio 2018** e successivamente riammesso con **Decreto n. 211 del 12 Febbraio 2021** per l'importo di **€ 606.908,13**, come sopra specificato;
- alla conseguente **rideterminazione del contributo da € 606.908,13 ad € 464.647,25**;
- alla **ripetizione dell'importo indebitamente percepito** dall'impresa individuale **CARTA GIOVANNI**, pari a **€ 112.275,56**, erogato con i sopra richiamati Decreti di liquidazione del **I SAL** (Decreto n. 1848/2016 per € 98.628,90) e del **III SAL** (Decreto n. 999/2017 per € 13.646,66) oltre agli interessi legali, per complessivi **€ 8.035,16**, calcolati dalla data valuta delle rispettive erogazioni, come segue:
 - **€ 7.074,26** interessi legali calcolati dal 25/07/2016 (data valuta di erogazione del **I SAL**) al 30/11/2023;
 - **€ 960,90** interessi legali calcolati dal 10/06/2017 (data valuta di erogazione del **III SAL**) al 30/11/2023;
- alla **liquidazione del contributo relativo alla domanda di SALDO Prot. CR-14937-2021 del 26/11/2021 per € 80.061,38** spettanti al beneficiario per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- al **recupero di quanto dovuto dal Beneficiario al Commissario Delegato per € 112.275,56**, oltre interessi legali maturati per **€ 8.035,16**, **mediante compensazione con il contributo spettante** all'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** riferito alla domanda di **SALDO** pari ad **€ 80.061,38**, dettagliati come segue:
 - **€ 8.035,16** in linea interessi, calcolati fino al 30/11/2023;
 - **€ 72.026,22** in linea capitale;
- al **recupero dell'importo residuo pari a € 40.249,34** in linea capitale, oltre ai relativi interessi dal 30/11/2023, fino alla data di effettivo soddisfo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare il "**CREDITO EMILIANO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede

di presentazione della domanda di contributo, di attivare le procedure per il recupero del contributo erogato non spettante secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di revocare parzialmente il contributo**, per l'importo pari ad **€ 142.260,88**, concesso inizialmente con **Decreto n. 2018 del 20 Ottobre 2015**, poi revocato con **Decreto n. 1686 del 3 Luglio 2018** e successivamente riammesso con **Decreto n. 211 del 12 Febbraio 2021**, all'impresa individuale **CARTA GIOVANNI**, con sede legale nel Comune di Vicenza, in _____, Codice Fiscale _____ e Partita Iva 03786470249;
2. **di rideterminare**, conseguentemente, il contributo concesso all'impresa individuale **CARTA GIOVANNI** in **€ 464.647,25**;
3. **di dare atto che** l'importo indebitamente percepito dal beneficiario, e che dovrà essere restituito, è pari ad **€ 112.275,56**, erogato con i Decreti di liquidazione nn. 1848/2016 e 999/2017, oltre interessi fino alla data di effettivo soddisfo;
4. **di dare atto che**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la somma complessiva riconosciuta a seguito dell'istruttoria compiuta sulla domanda di pagamento del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-9656-2015 a favore dell'impresa individuale CARTA GIOVANNI**, è pari a **€ 80.061,38**;
5. **di procedere alla compensazione dell'importo indebitamente percepito** pari a **€ 112.275,56** (di cui € 98.628,90 riferiti al **I SAL** ed € 13.646,66 riferiti al **III SAL**) oltre agli interessi legali per complessivi **€ 8.035,16**, calcolati dalla data valuta delle rispettive erogazioni fino al 30/11/2023, come segue:
 - **€ 7.074,26** interessi legali calcolati dal 25/07/2016 (data valuta di erogazione del **I SAL**) al 30/11/2023;
 - **€ 960,90** interessi legali calcolati dal 10/06/2017 (data valuta di erogazione del **III SAL**) al 30/11/2023;**con l'importo riconosciuto** a seguito dell'istruttoria della domanda di **SALDO**, pari a **€ 80.061,38** (di cui al precedente punto 4), dettagliati come segue:
 - **€ 8.035,16** in linea interessi, maturati fino al 30/11/2023;
 - **€ 72.026,22** in linea capitale;**determinando un ulteriore importo residuo ancora da recuperare** pari a **€ 40.249,34** in linea capitale, oltre ai relativi interessi calcolati dal 30/11/2023, fino alla data di effettivo soddisfo;
6. **di stabilire** che la **restituzione della somma residua pari a € 40.249,34** in linea capitale, oltre interessi calcolati dal 30/11/2023 fino alla data di effettivo soddisfo, (di cui al precedente punto 5) dovrà avvenire ad opera del Beneficiario secondo le modalità stabilite dall'art. 12.1 di cui all'Allegato 2 della Convenzione ABI/CDP del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii. dando, al tal fine e sin d'ora, mandato

- al “**CREDITO EMILIANO S.P.A.**” di attivare le procedure all’uopo previste;
7. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all’impresa individuale **CARTA GIOVANNI** e al “**CREDITO EMILIANO S.P.A.**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii;
 8. **di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento è impugnabile davanti all’autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO												
CARTA GIOVANNI - Impresa												
ANAGRAFICA												
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO								
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Giovanni Carta			RICHIESTA DI CONTRIBUTO				CR -9656-2015		05/03/2015		
SEDE LEGALE				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL				CR-15657-2016		18/03/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Campedella, n°7 - CAP 44042			DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL				CR-38551-2016		14/07/2016		
CODICE FISCALE / P.IVA	03786470249			DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL				CR-2127-2017		18/01/2017		
DELOCALIZZAZIONE	NO			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO				CR-14937-2021		26/11/2021		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.4			CUP				E32F15000920002				
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE VICENZA AG.2			SIAN CAR				I-18110				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	STUDIO TECNICO 3D PROJECT			SIAN COR				R-1108284				
				SIAN COVAR				20231117CCHDN3V				
				VISURA DEGGENDORF				regolare		16/11/2023		
				TITOLO ABILITATIVO/SCEA				CR-40259-2015		06/08/2015		
				AIA				Prot. n. 0024550		22/11/2017		
				DURC rilasciato il				02/11/2023		DURC-10718-2023		
				coltivazione mista di cereali legumi da granella e semi oleosi				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		Prot. n. 0183989		
								ANTIMAFIA (certificato)		Prot. n. 0299588		
								CR-7240-2023		27/11/2023		
								N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA				
								IVA		NON DETRAIBILE		
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO												
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO (riammissione con Decreto n. 211/2021)	CONTRIBUTO REVOCATO (con il presente Decreto)	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIBETERMINATO (con il presente Decreto)	LIQUIDATO I SAL	LIQUIDATO II SAL	LIQUIDATO III SAL	TOTALE CONTRIBUTO LIQUIDATO SAL I e III DA RECUPERARE (quota capitale)	INTERESSI LEGALI DA RECUPERARE (calcolati dalle rispettive liquidazioni SAL I e III fino al 30/11/2023)	CONTRIBUTO SPETTANTE A SALDO	ULTERIORE CONTRIBUTO DA RECUPERARE	ECONOMIE (differenza tra contributo rideterminato e totale liquidato I SAL + II SAL + III SAL, recuperati gli importi indebitamente percepiti + importo spettante a SALDO)
IMMOBILI	€ 606.908,13	€ 142.260,88	€ 0,00	€ 464.647,25	€ 111.989,92	€ 163.424,91	€ 168.818,01	€ 112.275,56	-€ 8.035,16	€ 80.061,38	-€ 40.249,34	€ 52.628,59
BENI STRUMENTALI												
SCORTE												
DELOCALIZZAZIONE												
PRODOTTI DOP/IGP												
TOTALE	€ 606.908,13	€ 142.260,88	€ 0,00	€ 464.647,25	€ 111.989,92	€ 163.424,91	€ 168.818,01	€ 112.275,56	-€ 8.035,16	€ 80.061,38	-€ 40.249,34	€ 52.628,59
PRESENTE LIQUIDAZIONE												
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO A SALDO	COSTO AMMISSIBILE A SALDO	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE A SALDO	CONTRIBUTO SPETTANTE A SALDO	TOTALE CONTRIBUTO LIQUIDATO SAL I e III DA RECUPERARE (quota capitale)	INTERESSI LEGALI DA RECUPERARE (calcolati dalle rispettive liquidazioni SAL I e III fino al 30/11/2023)	ULTERIORE CONTRIBUTO DA RECUPERARE					
IMMOBILI	€ 85.138,20	€ 80.061,38	€ 5.076,82	€ 80.061,38	€ 112.275,56	-€ 8.035,16	-€ 40.249,34					
BENI STRUMENTALI												
SCORTE												
DELOCALIZZAZIONE												
PRODOTTI DOP/IGP												
TOTALE	€ 85.138,20	€ 80.061,38	€ 5.076,82	€ 80.061,38	€ 112.275,56	-€ 8.035,16	-€ 40.249,34					
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE												
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE										
ft. 28 del 25/10/2018 di EDILQUATTRO	€ 5.076,82	Non vengono ammessi € 5.076,82 (al lordo dell'IVA) perché in esubero rispetto al totale dell'importo ammissibile da Decreto di Concessione N° 211 del 12/02/2021										
TOTALE	€ 5.076,82											
DETTAGLIO SPESE SOSPESE												
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE										
TOTALE	€ 0,00											
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES- Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%...)												
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE										
TOTALE	€ 0,00											
TOTALE GENERALE	€ 5.076,82											
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO												
NUMERO PAGAMENTO	SALDO											
ID RICHIESTA SFINGE	CR -9656-2015 del 05/03/2015											
ID PAGAMENTO	0800000500096562015											
CODICE CUP	E32F15000920002											
STRINGA MIP	//MIP/E32F15000920002/3D/IBANccDEDICATO/0800000500096562015											
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)												
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARITATA IVA	IBAN	CONTRIBUTO RESIDUO PER QUOTA CAPITALE ANCORA DA RECUPERARE	CODICE NN							
CARTA GIOVANNI	03786470249		non necessario	-€ 40.249,33	3D							
			ULTERIORE CONTRIBUTO DA RECUPERARE	-€ 40.249,33								
NOTE:												
Dall'analisi della documentazione di spesa al presente SALDO si rileva che per l'IMMOBILE I sono stati rendicontati:												
- 75.330,70 € al lordo dell'IVA relativi alla voce di spesa C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI												
- 9.807,50 € al lordo dell'IVA relativi alla voce di spesa D - SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%)												
Di questi non si ammette un importo di:												
- € 5.076,82 al lordo dell'IVA relativi alla voce di spesa C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI perché eccedenti rispetto al totale dell'importo ammissibile da Decreto di Concessione N° 211 del 12/02/2021.												
Pertanto, a SALDO risultano ammissibili € 80.061,38 al lordo di IVA.												
Relativamente al SAL precedenti, a seguito di quanto rilevato in sopralluogo, non viene ammesso un importo pari a € 142.260,88 al lordo dell'IVA:												
- € 125.551,16 al lordo dell'IVA, così suddivisi:												
€ 96.332,07 relativo alla categoria A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI;												
€ 26.922,26 sospesi a SAL I relativo alla categoria A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI. L'importo era stato sospeso perché relativo a lavorazioni effettuate da impresa sub-affidataria non dichiarata;												
€ 2.296,83, relativo alla categoria B - COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO;												
Tale importo di € 125.551,16 al lordo dell'IVA risulta inammissibile in quanto oggetto della revoca di cui al presente Decreto.												
- € 16.709,72 al lordo dell'IVA relativi alla voce di spesa D - SPESE TECNICHE (10% - 8% - 6%) perché risultano inammissibili le fatture n.02 del 11/01/2017, n.03 del 11/01/2017, n.01 del 17/01/2017 secondo quanto stabilito, per la parte attinente alla revoca del contributo, nel presente Decreto.												
Relativamente all'importo non ammesso di 142.260,88 € relativo ai precedenti SAL erano stati:												
-erogati € 112.275,56 da restituire nel presente Saldo;												
-sospesi € 29.985,32, nel presente Saldo definitivamente non ammessi per le motivazioni sopraesposte.												
Il contributo spettante a SALDO è pari ad € 80.061,38, tuttavia, operata la compensazione con gli interessi dovuti al 30/11/2023 e con l'importo indebitamente percepito nei SAL I e III e da recuperare con il presente provvedimento, si determina l'ulteriore recupero da effettuare per € 40.249,34, oltre interessi decorrenti dall'1/12/2023.												